

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n.21/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15: «Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro»», nel testo approvato il 26 aprile 2021 dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n.53 del 26 aprile 2021;

Udito il relatore Gianfranco Alleruzzo nella seduta n.5 del 6 maggio 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1), lettera c), della l.r.15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1. al comma 1 dell'articolo 1 sostituire la parola "trentanove" con la seguente: "trentasette";
2. sopprimere il comma 2 dell'articolo 1;
3. al comma 6 dell'articolo 1 sostituire le parole "tre rappresentanti" con le seguenti: "cinque rappresentanti.";
4. dopo il comma 8 dell'articolo 1 inserire il seguente:
"8 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente: "1 bis. Ciascun componente del Consiglio può indicare un delegato alla partecipazione per ogni singola seduta.";
5. sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente:
"Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 le parole: "Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 è designato" sono sostituite dalle parole: "I rappresentanti di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 sono designati" e le parole: "dall'Unione delle camere di commercio delle Marche" sono sostituite dalle parole: "dalla Camera di commercio delle Marche"."
;

6. al comma 3 dell'articolo 2 sopprimere le parole seguenti: "Decorso tale termine il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, procede alla individuazione dei rispettivi rappresentanti.";

7. dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2 bis (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il CREL delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di quoziente decimale si effettua l'arrotondamento all'unità superiore.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il CREL può riunirsi in modalità telematica.".

Il Presidente

Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

Il CREL nasce per rappresentare settori del lavoro e dell'economia e non singole professioni, fatto salvo quanto già contemplato originariamente con gli ordini ed i collegi professionali, regionali e provinciali, dei quali è attualmente prevista una rappresentanza.

La rappresentanza corporativa di singoli mestieri eluderebbe la natura della funzione, delle finalità e del contenuto del CREL che, se inserita, costringerebbe ad includere di volta in volta professioni e mestieri meritevoli di essere assunti da riferimento quali eccezioni rispetto allo schema generale della rappresentanza per settori.

Ne consegue la proposta di dar voce all'interno del CREL alla dirigenza medica ed alle professioni sanitarie, essendo attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad un ordine professionale, tra i rappresentanti di cui alla lettera f bis) dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro", aumentando il numero degli stessi da uno a cinque. In questo modo sarà possibile, con le scelte che saranno effettuate da parte degli ordini, salvaguardare il criterio della rappresentatività.

Infine, non può essere condiviso l'inserimento di un rappresentante delle organizzazioni sindacali del corpo docente della scuola, in quanto determinerebbe lo snaturamento del CREL quale istituto della rappresentanza di settore e non di singole professioni.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA su pdl 21 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro”” testo approvato dalla Commissione

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale.</p> <p>La proposta, in particolare, prevede l'aumento del numero dei componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Analogamente l'Unione europea si avvale di organismi consultivi quali il Comitato economico e sociale (CESE), istituito dai trattati di Roma nel 1957 e il Comitato delle Regioni istituito nel 1992, con il Trattato di Maastricht, chiamati ad esprimere il proprio parere consultivo sugli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione, al fine di promuovere un modello di società democratica maggiormente partecipativo ed inclusivo.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento legislativo appare compatibile con i principi costituzionali.</p> <p>In particolare la proposta di legge in esame appare rientrare nelle materie di competenza residuale in quanto non riconducibile alle materie elencate nei commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione e coerente con il principio di autoorganizzazione espresso dall'articolo 123 della Costituzione che assegna allo Statuto il compito di determinare i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.</p> <p>Con specifico riferimento alla disposizione del comma 5 dell'articolo 2 appare opportuno citare, in materia di prorogatio, il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.</p> <p>Al riguardo si segnala inoltre la sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 208/92): <i>“Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla prorogatio sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di fatto sine die -demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario - violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento.”</i></p>

Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	<p>L'intervento risulta compatibile con i principi contenuti nello Statuto in particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'art. 39 ai sensi del quale la Regione predispone gli strumenti necessari per consentire la partecipazione dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali, prevedendo modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana;- l'art. 40, che prevede che sia la legge regionale a disciplinare la composizione e le funzioni dell'organo consultivo.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	<p>La proposta incide sulla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), che è oggetto di esplicita modifica.</p> <p>La materia del concorso del Crel nell'iter legislativo e amministrativo è definita anche in specifici articoli del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.</p>
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>Non sono utilizzabili strumenti di semplificazione normativa.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non vi sono proposte di legge in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.</p>

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 21/2021 concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 “ Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro””

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008)

L’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008 istitutiva del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, prevedendo un aumento dei componenti dagli attuali ventisette membri a trentanove.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2008)

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2008 in relazione alle modalità procedurali di designazione dei rappresentanti e la conseguente durata degli incarichi.

Viene inoltre esplicitato che la partecipazione ai lavori del CREL, da parte dei rappresentanti designati, è a titolo gratuito e pertanto non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 bis

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 15/2008)

L’articolo stabilisce che il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro può riunirsi anche in modalità telematica e delibera a maggioranza dei componenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/procedurale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

Tale disposizione consente al Presidente dell’Assemblea legislativa, in sede di prima applicazione, di integrare la composizione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria in quanto l'aumento del numero dei componenti previsti non comporta un aggravio organizzativo significativo.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.